

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 1972

Presidenza del Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Modifiche ed integrazioni, con effetto limitato al territorio della Regione siciliana, agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e norme transitorie » (237) (1):

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 1
	<i>e passim</i>
DEL NERO, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	2, 3, 4
RUSO Arcangelo	3
SICA	2, 3
VARALDO	3, 4

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modifiche ed integrazioni, con effetto limitato al territorio della Regione siciliana, agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, concernenti la composizione dei comitati regionali e provinciali dell'INPS, e norme transitorie ».

La seduta ha inizio alle ore 9,15.

MANENTE COMUNALE, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche ed integrazioni, con effetto limitato al territorio della Regione siciliana, agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e norme transitorie »

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni, con effetto limitato al territorio della Regione siciliana, agli articoli 33 e 34*

del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e norme transitorie ».

Dato il breve tempo a disposizione per i nostri lavori, mi sono assunto l'incarico di riferire alla Commissione.

Come è noto, con due sentenze, n. 96 e 97 del 18 maggio 1972, la Corte costituzionale ha, rispettivamente, dichiarato l'illegittimità costituzionale — limitatamente alla loro applicazione nel territorio della Regione siciliana — degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, concernenti la composizione dei comitati regionali e provinciali dell'INPS, nella parte in cui tali articoli omettono di prevedere che l'Amministrazione regionale sia rappresentata negli organi predetti in base allo Statuto della stessa Regione, ed ha annullato la validità dei decreti dei direttori degli uffici provinciali del lavoro, con i quali venivano costituiti — come sul resto del territorio nazionale — i comitati provinciali INPS delle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa.

La situazione che si è venuta a determinare con la pubblicazione delle due sentenze è piuttosto grave per l'Istituto e per i lavoratori che hanno ricorsi pendenti davanti all'INPS, in quanto i comitati provinciali in ordine ai quali è intervenuta l'anzidetta sentenza della Corte costituzione non sono più in grado di deliberare, mentre gli altri comitati provinciali continuano la loro attività sotto il fondato sospetto di essere anch'essi illegittimi dal punto di vista costituzionale.

Per tali ragioni il Governo ha ritenuto di proporre il presente disegno di legge, che si compone di sette articoli.

L'articolo 1, in sostanza, prevede che la composizione del comitato regionale e dei comitati provinciali che operano nel territorio della Regione siciliana sia integrata da un rappresentante della Regione, il quale viene a sostituire a livello regionale uno dei due rappresentanti del Ministero del lavoro e a livello provinciale il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro.

L'articolo 2 stabilisce che la Regione debba designare i propri rappresentanti nei predetti comitati entro gli stessi termini che sono fissati per le organizzazioni sindacali.

Con l'articolo 3 viene correttamente sancito che le delibere adottate dai comitati regionale e provinciali fino al 25 maggio 1972 — cioè prima della pubblicazione delle citate sentenze della Corte costituzionale — sono comunque valide.

Con l'articolo 4 si stabilisce una proroga per la validità temporale dei ricorsi presentati, mentre l'articolo 5 fa obbligo all'Amministrazione regionale di far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la designazione dei suoi rappresentanti: ciò per non lasciare i comitati provinciali e quello regionale ancora per lungo tempo carenti di funzionalità e legittimità.

S I C A . In caso di difetto da parte dell'Amministrazione regionale, che cosa avviene?

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Provvede il Ministro, secondo i principii generali.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. L'articolo 6 stabilisce che, salva l'integrazione dei rappresentanti regionali, nella prima applicazione della legge si considerano valide le designazioni effettuate ai sensi delle norme in vigore, per la composizione dei comitati quale risultava alla data del 25 maggio 1972. L'articolo 7, infine, dispone che la legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per rispondere alla richiesta di chiarimenti rivolta dal senatore Sica, faccio rilevare che l'articolo 2 del disegno di legge si richiama espressamente all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, il cui secondo capoverso così dispone: « Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, l'autorità statale competente si sostituisce all'organizzazione inadempiente ». Nella prima stesura del provvedimento in esame, tale disposizione era ripe-

11^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (2 agosto 1972)

tuta; tuttavia, per una ragione di correttezza verso la Regione, è stato inserito soltanto il riferimento alla norma anzidetta.

S I C A . Il riferimento all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, contenuto nell'articolo 2 del disegno di legge e non nell'articolo 5, potrebbe far supporre una diversità di applicazione delle due norme. Infatti non sussiste un principio generale in base al quale, qualora non provveda l'organo inferiore, la competenza passi all'organo superiore, nella fattispecie all'Amministrazione dello Stato.

Se dunque la Regione siciliana non procede alle designazioni di sua competenza, ad essa non si può sostituire un altro organo che non sia previsto tassativamente.

È necessario pertanto determinare il termine entro cui la Regione siciliana deve procedere alle designazioni suddette.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Ritengo che il riferimento, contenuto nell'articolo 2 del disegno di legge, all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, secondo il quale — in caso di inadempienza — all'Amministrazione regionale si sostituisce il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, debba valere anche per l'articolo 5. Quest'ultimo, infatti, è una norma transitoria la quale — considerata l'urgenza — stabilisce che per la prima applicazione del provvedimento le designazioni di competenza dell'Amministrazione regionale dovranno pervenire al Ministero entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge.

R U S S O A R C A N G E L O . Concorro con l'interpretazione testè data dal Presidente sulla procedura da seguire in caso di inadempienza da parte dell'Amministrazione regionale, e penso che l'articolo 5 altro non sia che una norma transitoria per la quale però valgono i principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica numero 639.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Occorre tener presente, tuttavia, che nella fatti-

specie si tratta di designazioni, giacchè le nomine sono di competenza del Ministro.

V A R A L D O . Al fine di meglio chiarire il contenuto della legge, proporrei di sostituire l'articolo 5 con il seguente nuovo testo: « Nella prima applicazione della presente legge, per le designazioni di competenza dell'Amministrazione regionale il termine di cui all'articolo 2 è di 15 giorni ». Riferendoci all'articolo 2 stabiliamo indirettamente il termine preciso ed il modo di procedere.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Do lettura dell'emendamento presentato dal senatore Varaldo all'articolo 5 del disegno di legge in discussione. Si tratta di un emendamento sostitutivo. Il nuovo testo dell'articolo dovrebbe essere il seguente: « Nella prima applicazione della presente legge, il termine per le designazioni di competenza dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 2 è di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa ».

A mio parere è necessario aggiungere: « Tali designazioni dell'Amministrazione regionale dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

V A R A L D O . Io non intendevo proporre formalmente di sostituire il testo dell'articolo 5. Ho fatto una proposta che mi sembrava potesse semplificare la questione in discussione. Se comunque la Commissione ritiene più idonea un'altra soluzione alternativa, io sono dispostissimo a ritirare il mio emendamento.

R U S S O A R C A N G E L O . A mio parere si può lasciare il testo dell'articolo 5 così come è, tenendo presente però che in caso di inadempienza si applica automaticamente quanto disposto dall'articolo 2.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Nella mia veste di relatore propongo formalmente di lasciare invariato il testo dell'articolo 5 il quale, a mio parere, non crea equivoci, essendo implicito il richiamo all'articolo 2.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si potrebbe dire che la Commissione, facendo proprio quanto è esplicitamente detto nella relazione, intende sottolineare che in caso di inadempienza provvederà il Ministero. Mettendo a verbale tale affermazione mi pare divenga inutile anche l'emendamento presentato dal senatore Varaldo.

VARALDO. Sono perfettamente d'accordo con la proposta presentata dall'onorevole sottosegretario Del Nero che mi sembra, senza dubbio, il modo più semplice per chiarire la questione dibattuta.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ricapitolando, il testo dell'articolo 5 rimane invariato e viene inserita a verbale l'interpretazione che dell'articolo stesso dà la Commissione, in base alla quale in caso di inadempienza, anche per il termine eccezionale dell'articolo 5, il Ministero del lavoro provvederà direttamente.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Degli organi collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte, limitatamente al territorio della Regione siciliana, un rappresentante della Regione stessa, designato dall'assessore del lavoro e della cooperazione.

Del comitato regionale di cui al comma precedente, a parziale modifica dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte un rappresentante del Ministero del tesoro avente qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparato.

Dei comitati provinciali di cui al primo comma, a parziale modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fanno parte, in rap-

presentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i direttori degli Uffici del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti.

(È approvato).

Art. 2.

La designazione del rappresentante della Regione in seno agli organi collegiali di cui all'articolo precedente deve avvenire entro lo stesso termine assegnato alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

(È approvato).

Art. 3.

I provvedimenti adottati fino al 25 maggio 1972 dai comitati regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituiti nel territorio della Regione siciliana, nella composizione stabilita dal disposto degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, conservano la loro efficacia.

(È approvato).

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, il termine utile per la decisione dei ricorsi pendenti dinanzi a ciascun comitato alla data del 25 maggio 1972, o presentati successivamente sino alla data d'insediamento del comitato nella composizione prevista dalla presente legge, è differito al centottantesimo giorno successivo a quello dell'insediamento.

La data di insediamento di ciascun comitato è resa nota, a cura del Presidente, mediante avviso da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

(È approvato).

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, le designazioni di competenza dell'amministrazione regionale dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

Art. 6.

Salva l'integrazione dei rappresentanti della Regione siciliana da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dalla presente legge, nella prima applicazione della legge stessa si considerano valide le designazioni effettuate, ai sensi delle norme vigenti, per la composizione del comitato regionale e dei comitati provinciali operanti nel territorio della Sicilia, quale risultava alla data del 25 maggio 1972.

(È approvato).

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Per maggiore chiarezza ritengo che il titolo del disegno di legge debba essere così completato: « Modifiche ed integrazioni, con effetto limitato al territorio della Regione siciliana, agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, concernenti la composizione dei comitati regionali e provinciali dell'INPS, e norme transitorie ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 9,45.